

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Nella data del 04 Ottobre 2025, alle ore 17,00, tramite collegamento su piattaforma web zoom, si è riunita l'assemblea straordinaria della **Società Italiana di GastroReumatologia in forma abbreviata S.I.G.R.** per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica e approvazione del nuovo statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente, Dott.ssa Roberta Pica che propone come Segretario a verbalizzante Cristiano Pagnini che accetta.

Sono presenti n. 16 associati su 28 iscritti di cui n. 10 in proprio e n. 6 per delega.

La Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione e passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Modifica e approvazione del nuovo statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola la Presidente, la quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto, in particolare sottolinea la necessità di modificare lo statuto in armonia con la richiesta d'integrazione e modifica pervenuta dall'ufficio regionale del RUNTS in data 18.09.2025.

Al termine della presentazione la Presidente propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al dlgs 117/17 cui segue un breve dibattito.

Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate: voto palese per acclamazione. Favorevoli 16

Contrari 0

Astenuti 0

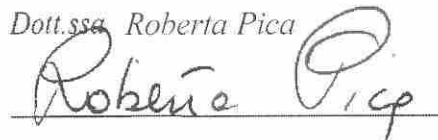
L'assemblea ad unanimità, delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17.35

Dott. Cristiano Pagnini



Dott.ssa Roberta Pica



ATTO DI MODIFICA STATUTO SOCIETA' ITALIANA DI GASTROREUMATOLOGIA "S.I.G.R."

Articolo 1

Costituzione, sede, delegazioni ed uffici

È così modificato lo Statuto della **Società Italiana di GastroReumatologia di Promozione Sociale**, in breve "**S.I.G.R. APS**", di seguito denominata "associazione" con sede legale in Roma Via Michele Mercati, 33.

L'Associazione ha carattere nazionale, è apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile, nonché dal D. Lgs. 2 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), ai sensi degli artt. 4, 5 e 35, una volta iscritto nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore", fino all'iscrizione nel Registro degli Enti del Terzo Settore.

Articolo 2

Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (l'ente potrà pertanto indicare facoltativamente gli estremi degli enti associati con cui viene svolta la collaborazione per l'attività di volontariato) i sensi dell'art. 35 del medesimo decreto.

L'Associazione persegue i seguenti scopi d'interesse generale:

a) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale in ambito medico e sanitario.

In particolare nel campo dell'epidemiologia, della prevenzione, della fisiopatologia sperimentale e clinica, della diagnosi e trattamento delle patologie gastroenterologiche e reumatologiche, con attenzione specifica ai rapporti tra malattie dell'apparato digerente e dell'apparato scheletrico.

b) Educazione, istruzione e formazione professionale.

Attraverso attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente rivolte agli associati e ai professionisti del settore sanitario, e, ove previsto, anche a terzi tramite programmi annuali di attività formativa ECM residenziale o a distanza (FAD) nelle sue varie forme tecnologiche.

c) Promozione dell'attività scientifica, didattica e di ricerca.

Mediante l'organizzazione di convegni, comitati scientifici, borse di studio, seminari ed altre iniziative a carattere scientifico e divulgativo che possano contribuire agli scopi indicati.

d) Interventi e servizi sociali, educativi e sociosanitari.

Tramite iniziative volte a migliorare la qualità dello standard assistenziale nei confronti dei pazienti affetti da patologie gastroenterologiche e reumatologiche, la creazione di percorsi educativi e formativi per pazienti e familiari, nonché la promozione di campagne di sensibilizzazione pubblica su tematiche di prevenzione e gestione delle patologie croniche, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

e) Organizzazione e gestione di attività mediche di interesse sociale.

L'Associazione promuove, organizza e gestisce attività mediche e sociosanitarie di interesse sociale, con particolare riferimento alle patologie gastroenterologiche e reumatologiche, anche in un'ottica integrata multidisciplinare. A tal fine realizza programmi di prevenzione, diagnosi precoce, monitoraggio clinico e miglioramento della qualità assistenziale, in collaborazione con strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. L'Associazione sostiene altresì progettualità clinico-assistenziali sperimentali e innovative, che favoriscano l'integrazione tra ricerca scientifica, pratica medica e bisogni sociali della collettività, nonché l'elaborazione e diffusione di linee guida e protocolli clinici in accordo con il Ministero della Salute e le principali società scientifiche nazionali e internazionali in coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione e ai sensi dell'art. 5, comma del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione al fine di perseguire le attività d'interesse generale a norma dell'art. 6 del CTS e successivi decreti ministeriali, potrà porre in essere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate. La natura secondaria e strumentale di tali attività sarà documentata dal Consiglio Direttivo nella relazione di missione o, in alternativa, nella nota integrativa al bilancio, ai sensi dell'art. 13 CTS.

In particolare:

- promuovere studi e ricerche scientifiche finalizzate a rapporti di collaborazione con altre Associazioni e organismi scientifici;
- collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
- stabilire rapporti culturali ed organizzativi con Università, Istituti ed Enti, sia pubblici che privati, con finalità analoghe;
- elaborare linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.), la Federazione delle Associazioni Medico-Scientifiche Italiane (F.I.S.M.)
- coordinare ed integrare la propria attività con Associazioni aventi analoghi obiettivi sia in Italia che all'estero;
- organizzare, per il concreto perseguimento dei propri scopi, il Congresso dell'Associazione da tenersi periodicamente;
- svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM residenziale o a distanza FAD nelle sue varie forme tecnologiche;
- produrre e diffondere materiale didattico in varie forme, utilizzando ogni supporto tecnologico e realizzando, inoltre anche la rivista organo ufficiale dell'Associazione, un sito web ed ogni altro materiale periodico d'informazione.

Articolo 3 Soci

Sono ammessi a far parte della Associazione tutti i laureati/e in materie medico-scientifiche sia italiani che di altre nazionalità, interessati in ambito di epidemiologia, prevenzione, fisiopatologia sperimentale e clinica, diagnosi e trattamento delle patologie gastroenterologiche e reumatologiche ed in particolare negli studi in ambito dei rapporti tra malattie dell'apparato gastroenterico e scheletrico.

L'ammissione s'intende subordinata alla accettazione esplicita ed incondizionata dello statuto e del Regolamento della Associazione.

In particolare, possono essere ammessi alla Associazione

- tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende ASL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate) o in regime libero - professionale;
- tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alle categorie professionali o ai settori specialistici o discipline dei servizi del SSN che la Associazione rappresenta, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la Associazione rappresenta;
- tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e che manifestano impegno, serietà e solidarietà ai fini perseguiti dalla Associazione;
- tutti i soci che partecipano alla vita associativa come previsto dall' Art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

I soci della Associazione si distinguono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci onorari;
- d) soci sostenitori;
- e) soci corrispondenti.

Sono **soci fondatori** coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita della Associazione e si riconoscono nelle finalità della stessa.

Contribuiscono con la quota annuale di associazione e possono ricoprire cariche sociali ed hanno diritto di voto.

Sono **soci ordinari** le persone fisiche che, riconoscendosi nelle finalità della Associazione, operano attivamente nel campo medico-scientifico. Contribuiscono con la quota annuale di associazione, possono ricoprire cariche sociali ed hanno diritto di voto.

I **soci onorari** sono quelle persone fisiche invitate a far parte della Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti scientifico professionali, filantropici manageriali. Sono dispensati dalla quota annuale ma non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto.

Sono **soci sostenitori**: persone, Enti, istituti, Associazione, Associazioni tecniche e scientifiche o privati che, in sintonia con le finalità di cui all'articolo I, promuovono studi o ricerche nel campo della prevenzione e dello studio delle patologie gastroenterologiche e reumatologiche. Contribuiscono con la quota annuale di associazione, ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

Sono **soci corrispondenti** gli studiosi delle patologie gastroenterologiche e reumatologiche, italiane o straniere, che svolgono la loro attività in istituzioni scientifiche all'estero e che mantengono rapporti di proficua collaborazione con la Associazione stessa. Sono dispensati dalla quota annuale di associazione.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del Consiglio direttivo riunito con almeno la metà dei componenti, a fronte di richiesta scritta dell'interessato indirizzata all'Associazione. Nella richiesta, il medesimo dovrà specificare le proprie complete generalità, il proprio indirizzo anche e-mail per ogni contatto, convocazione e comunicazione. Va allegato il proprio profilo professionale autocertificato.

La data d'ingresso nella Associazione del nuovo socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che sancisce l'accettazione della domanda.

E' esclusa qualsiasi forma di partecipazione solo temporanea alla vita associativa.

La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

I soggetti diversi dalle persone fisiche alla domanda dovranno allegare specifica delibera del proprio Ente che riconosce e legittima la persona designata ad intervenire negli atti e nelle riunioni dell'Associazione in qualità di rappresentante.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione della Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, l'esclusione dei soci Ordinari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e relativo regolamento, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- inadempimento;
- condotta incompatibile con gli scopi dell'Associazione di cui all'art. 2 e il dovere di sostegno della Associazione e collaborazione con i vari componenti della stessa;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

I soci possono, in ogni momento, recedere dall'Associazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al collegio di garanzia, in qualità di arbitro rituale, con lodo da pronunciarsi secondo equità entro centottanta giorni dall'impugnazione.

L'emolumento spettante ai membri del Collegio sarà a carico delle parti secondo le modalità e gli importi stabiliti dal Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera di Commercio di Roma. La sede del lodo sarà quella della sede dell'Associazione e le norme di procedura saranno disciplinate dal Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera di Commercio di Roma.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

La perdita della qualità di Associato non dà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né al rimborso delle quote versate o all'abbuono di quelle dovute per l'esercizio in corso.

I soci hanno la facoltà di sostenere la Associazione con versamenti volontari. I soci, comunque, non possono assumere decisioni contrastanti con gli scopi della Associazione e/o modificare l'autonomia della stessa, se non con delibera assunta con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, atto da sottoporre all'organismo di vigilanza e controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662.

Articolo 4 Patrimonio

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere non commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

Il patrimonio dell'Associazione è ritenuto sufficiente in relazione alla sua natura secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 361/2000 per assicurare il raggiungimento degli scopi, la permanenza in vita dell'Associazione, l'assolvimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica, il patrimonio è stabilito nella misura minima di euro 15.000,00 (quindicimila a virgola zero zero), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 7/2017.

Si precisa che la Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i soci, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoga in caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa.

Articolo 5 **Quote associative**

1. L'Assemblea degli Associati può deliberare:

- a) che l'ammontare della quota d'ingresso e della quota annuale sia dovuta in misura diversa per ciascuna categoria di Associati;
- b) una riduzione, in misura paritaria per ogni Associato o categoria di Associati, della quota annuale dovuta per il primo esercizio di ingresso nell'Associazione, intendendosi per esercizio quello in corso al momento dell'accettazione dell'iscrizione da parte del Consiglio Direttivo;
- c) una riduzione, in misura paritaria per ogni Associato o categoria di Associati, della quota annuale dovuta per il primo esercizio di ingresso nell'Associazione pro rata temporis nel caso in cui la richiesta di iscrizione pervenga successivamente al 30 giugno di ciascun anno.

2. Il Consiglio Direttivo può deliberare, in caso di necessità, il versamento da parte degli Associati di quote straordinarie in misura complessivamente non superiore alla quota annuale ordinaria, determinandone anche tempi e modalità.

Articolo 6 **Esercizio Finanziario**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di gestione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio nel caso in cui i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica, una volta resa disponibile, definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore e dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Entro il mese di novembre il Consiglio Direttivo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 di aprile successivo il bilancio consuntivo.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente comma, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Nel caso in cui i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad 1 (uno) milione di euro l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Nel caso in cui i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui l'Associazione dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In particolare, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. n. 117/2017;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017, sono organi necessari:

- I. l'Assemblea degli Associati;

- II. il Consiglio Direttivo;
III. l'Organo di Controllo;
IV. il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese vive documentate.

Tuttavia, vista la particolarità dell'incarico di Tesoriere e di altre posizioni operative specifiche, che suppongono conoscenze normative di legge, fiscali, contabili e tecniche operative viene previsto che tali incarichi possano essere svolti da personale esterno previo pagamento di una parcella o di un corrispettivo.

Articolo 8 Assemblea degli Associati

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

La partecipazione all'Assemblea è ispirata al principio di democraticità come previsti dall'Art. 24 CTS.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative. Alle assemblee, siano esse ordinarie che straordinarie, hanno diritto di intervento tutti i soci in regola con la quota associativa, quale che sia la categoria a cui appartengono; inoltre, quanti hanno diritto di voto possono esercitarlo solo se in regola con la quota associativa.

L'Assemblea degli Associati viene convocata dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, da un Vice Presidente o dal Consiglio Direttivo, con unico avviso contenente l'ordine del giorno, le date e l'ora di prima e seconda convocazione. La data di seconda convocazione non può essere stabilita a distanza di oltre tre giorni dalla data prevista per la prima convocazione. L'avviso deve essere comunicato a tutti gli Associati con qualsiasi mezzo - anche telematico - non meno di quindici giorni prima della data stabilita per la prima convocazione; nel medesimo termine, e per tutto il periodo antecedente la riunione, l'avviso di convocazione deve altresì essere e rimanere affisso nei locali dell'Associazione. L'ordine del giorno può essere integrato laddove ne faccia congiunta ed identica richiesta scritta almeno un quinto degli associati ordinari con lettera raccomandata A/R o PEC da recapitarsi presso la sede dell'Associazione entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione; la richiesta dev'essere sottoscritta da tutti coloro che intendono proporre l'integrazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce:

in via ordinaria entro il 30 giugno di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno precedente;

in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, un Vice-Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati che siano in regola con il pagamento delle quote.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente; in assenza od impedimento di entrambi, dal più anziano d'età dei presenti. Il Presidente ne governa lo svolgimento.

Il segretario dell'Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti su proposta del Presidente dell'Assemblea.

Ogni Associato in regola con il pagamento delle quote ha diritto di partecipare all'Assemblea. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da una ed una sola persona fisica munita di procura speciale scritta da

intendersi valida, se del caso, anche in seconda convocazione; la procura speciale conferisce il potere di voto anche se non espressamente menzionato.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con l'intervento di tanti Associati che rappresentino almeno la metà degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto partecipanti all'Assemblea.

E' tuttavia necessaria l'approvazione di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, anche se non partecipanti all'Assemblea, per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione.

Dello svolgimento dell'Assemblea, e delle relative delibere, deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o alternativamente, a scelta del Presidente, deve essere operata apposita registrazione audiovisiva.

Presso la sede dell'Associazione sono conservati, anche in modalità informatica, i libri contenenti i verbali o le registrazioni audiovisive delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle riunioni degli altri organi dell'Associazione.

Ciascun Associato ha diritto di consultare il solo libro contenente i verbali o le registrazioni audiovisive delle Assemblee degli Associati.

Articolo 9 Presidente dell'Associazione

Il Presidente dura in carica quattro anni, salvo revoca da parte dell'Assemblea degli Associati. Il suo mandato non è rinnovabile, non può essere rieletto se non sono trascorsi almeno tre anni dalla scadenza del suo ultimo mandato.

Il Presidente dovrà essere un Gastroenterologo oppure un Reumatologo, nel rispetto, per quanto possibile, del principio di alternanza tra le suddette specializzazioni.

Il Presidente:

- Ha la legale rappresentanza e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- Dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- Cura i rapporti con il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori.

La carica di Presidente è gratuita e dà diritto al solo rimborso delle spese che, documentate, siano sostenute nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Articolo 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra sette (7) e quindici (15), eletti dall'Assemblea degli associati con mandato quadriennale, rinnovabile. L'Assemblea ha facoltà di revocarne il mandato secondo le modalità previste dal presente Statuto.

In caso di composizione massima (15 membri), il Consiglio Direttivo è strutturato come segue: n. 6 (sei) componenti appartenenti alla disciplina gastroenterologica, n. 6 (sei) appartenenti alla disciplina reumatologica e n. 3 (tre) membri con profilo professionale complementare o funzionale agli scopi dell'Associazione.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi una composizione inferiore, la suddetta ripartizione dovrà essere mantenuta secondo criteri proporzionali, garantendo in ogni caso la pariteticità tra le aree gastroenterologica e reumatologica e una rappresentanza residuale delle figure professionali terze.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza limiti.

Possono essere eletti soltanto persone fisiche che siano soci dell'Associazione al momento dell'elezione.

Il Consiglio Direttivo delibera su ogni e qualsiasi questione non riservata all'Assemblea degli Associati ed è a tal fine munito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e segnatamente:

- determina le iniziative da assumere nell'interesse generale dell'Associazione e per le sue finalità, nei limiti ed in conformità alle delibere dell'Assemblea degli Associati;

- gestisce e coordina l'attività dell'Associazione, dettando i criteri generali da seguire per le spese ordinarie, ivi comprese le assunzioni di personale;
- affida ai propri membri, o a soggetti terzi, lo studio e la consulenza per questioni determinate, stabilendone il relativo compenso previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti laddove istituito;
- nomina procuratori, con o senza rapporto di dipendenza nei confronti dell'Associazione, anche per singoli atti o determinate categorie di atti;
- determina i poteri e le deleghe per gestire e disporre del fondo comune dell'Associazione;
- propone all'Assemblea l'ammontare della quota di ammissione per i nuovi Associati nonché della quota annuale per ciascuna categoria di questi;
- redige annualmente il bilancio per l'esercizio trascorso nonché quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- convoca l'Assemblea degli Associati;
- accetta o rifiuta le iscrizioni;
- assume ogni altra delibera od iniziativa prevista dal presente Statuto.

La carica di consigliere è gratuita e dà diritto al solo rimborso delle spese che, documentate, siano sostenute nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, è convocato dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d'età ogni qualvolta lo si ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno tre dei propri membri. La convocazione potrà essere inviata anche per PEC o e-mail con un preavviso di almeno otto giorni lavorativi. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno avvenire anche in video o fono conferenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora vi partecipino almeno la metà dei suoi membri ed è presieduto dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano d'età. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio elegge, fra i propri membri, un Segretario con funzioni di verbalizzante. Le deliberazioni debbono sempre constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

È causa di decadenza, immediata e di diritto, dalla carica di membro del Consiglio Direttivo:

- il recesso o l'esclusione dall'Associazione;
- la mancata partecipazione anche non consecutiva, durante i dodici mesi precedenti, alla metà più una delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- la revoca del mandato da parte dell'Assemblea degli Associati.

Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti del Consiglio si riduce simultaneamente ad un numero di membri, ivi compreso il Presidente, inferiore a tre, decade l'intero Consiglio e si deve procedere al rinnovo dello stesso da parte dell'Assemblea degli Associati, che viene convocata senza indugio da uno qualsiasi dei membri, anche se uscente, del Consiglio.

Il Consiglio decade altresì nel caso in cui, per revoca dimissioni o qualsiasi altra ragione, venga a mancare il Presidente.

Il consiglio uscente disbriga, fino all'insediamento del nuovo Consiglio, tutti gli affari di ordinaria amministrazione nonché quelli improrogabili ed urgenti; nel caso di mancanza del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 11 Delegati Regionali

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare delegati regionali incaricati di rappresentare l'associazione sul territorio. Tali delegati possono prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di uditori, senza diritto di voto.

Articolo 12

Vicepresidente

L'Assemblea elegge il Vicepresidente che assume tutti i poteri attribuiti dal presente Statuto al Presidente, in caso di sua assenza od impedimento. Le funzioni di Vicepresidente cessano di diritto in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 Past President

Il Presidente dell'associazione al termine del proprio mandato assume la carica di Past President. In tale ruolo, il Past President partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza potere deliberativo né diritto di voto. Il Past President dura in carica quattro anni e decade al momento dell'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 14 Comitato scientifico

L'Associazione può istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, un Comitato Scientifico con funzioni consultive, di proposta e supporto in materia di programmazione, indirizzo e valutazione delle attività scientifiche promosse dall'Associazione stessa.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri scelti tra personalità di comprovata esperienza e qualificazione scientifica nel campo della gastroenterologia, della reumatologia o in ambiti affini.

Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Comitato Scientifico e ne definisce durata del mandato, compiti specifici e modalità di funzionamento, anche tramite apposito regolamento interno.

Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive e propositive e non ha poteri deliberativi, salvo delega specifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 Comitato Educazionale

Il Consiglio Direttivo può altresì costituire un Comitato Educazionale, con il compito di progettare, coordinare e monitorare le attività formative, educative e di aggiornamento professionale rivolte agli associati e, se del caso, a terzi.

Il Comitato Educazionale opera in coerenza con le finalità dell'Associazione e con gli standard formativi previsti dalla normativa vigente.

I membri sono nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti con competenze specifiche in ambito educativo, medico o formativo, e il funzionamento del Comitato è disciplinato da regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Comitato Educazionale e ne definisce durata del mandato, compiti specifici e modalità di funzionamento, anche tramite apposito regolamento interno.

Il Comitato Educazionale svolge funzioni consultive e propositive e non ha poteri deliberativi, salvo delega specifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 Organo di Controllo

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, nelle associazioni del Terzo Settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e legalità, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora - applicabili, nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, effettua le verifiche di cassa, verifica il rispetto dello Statuto e del Regolamento ed esprime un parere sulla situazione economico finanziaria.

I componenti dell'Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I suoi componenti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e non può essere riconfermato.

Articolo 17

Revisore legale o Collegio dei Revisori dei conti

Il Revisore Unico o il collegio dei revisori dei conti verifica la legittimità degli atti di gestione e la regolarità dei conti e del bilancio.

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da almeno due revisori effettivi e da un supplente, nominati dall'Assemblea tra soggetti anche esterni all'Associazione, che siano dotati di specifiche competenze contabili.

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, legge del terzo settore, ossia salvo il caso in cui il controllo contabile sia demandato all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo, l'Associazione è obbligata a nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione, iscritta nell'apposito Registro, quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (un milione centomila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (due milioni duecentomila virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo di cui al comma primo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Il Revisore Legale dei Conti o il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea e resta in carica per quattro anni e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di revoca, subentrerà di diritto il membro supplente che resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'intero Collegio. Nel caso in cui, subentrato il membro supplente, venga a cessare uno dei due revisori, il Collegio dovrà essere interamente rinnovato mediante nomina da parte dell'Assemblea degli Associati, che viene senza indugio convocata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica:

- a) quando, per effetto di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, viene meno la pluralità degli Associati salvo che essa non sia ricostituita nel termine di sei mesi;

b) su delibera dell'Assemblea degli Associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 19 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni..

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 - Eur Torrino
Registrato in data 06/02/25 Serie 3 al n. 11/11
Versato € 70000 (Euro Settecentomila)
IL DIRETTORE

